

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6  
16121 GENOVA  
TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731  
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 03/07/2017

Alla Preg.ma  
Clientela

## **CIRCOLARE DI STUDIO N.4-2017** **ESTENSIONE MECCANISMO DELLO “SPLIT PAYMENT”**

Il DL 50/2017 è stato convertito nella legge n.96 del 21.06.2017 e ha previsto numerose novità rispetto al testo originario.

Tra le principali si ricorda l'estensione dell'ambito di applicazione dello speciale meccanismo di riscossione dell'IVA denominato “split payment” (art.17-ter del DPR 633/72).

### ***Funzionamento del meccanismo dello “split payment”***

Il meccanismo dello “split payment” prevede che il cessionario o committente di un'operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all'Erario l'imposta gravante sull'acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.

Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell'IVA, senza ricevere la corresponsione dell'imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

L'applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:

- ✓ le operazioni in *reverse charge* (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);
- ✓ le operazioni che non prevedono l'evidenza dell'IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell'editoria, alle operazioni esenti da IVA, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);
- ✓ le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);
- ✓ le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2).

### ***Estensione dei destinatari***

Sono infatti ricompresi nell'ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:

- ✓ le amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- ✓ le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

STUDIO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6  
16121 GENOVA  
TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731  
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

**Ministeri;**

- ✓ le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
- ✓ le società controllate direttamente o indirettamente *ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.* dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero delle amministrazioni pubbliche come sopra definite (vedi anche elenchi indicati sul sito del MEF: [http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50\\_2017/](http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/);
- ✓ le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, ferma restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il meccanismo dello “*split payment*” non si applica agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

***Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari***

È stato previsto che:

- ✓ su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra individuati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello “*split payment*”;
- ✓ i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “*split payment*”.

***Estensione dei fornitori***

Viene inoltre abrogato il co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “*split payment*” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).

Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo “*split payment*” quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.

***Applicazione temporale***

Le novità sullo “*split payment*”, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:

- ✓ alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017;
- ✓ sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga che dovrà essere rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea in applicazione dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

# STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6  
16121 GENOVA  
TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731  
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

## ***Modalità di versamento dell'acconto IVA***

L'art.2 comma 4 del DM 27.6.2017 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che operano nell'ambito delle attività commerciali e le società di cui all'art. 17-ter com. 1 e 1-bis del DPR 633/72, laddove effettuino il versamento dell'acconto IVA sulla base del metodo "storico", determinano l'importo da versare entro il 27.12.2017 tenendo conto anche dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti soggetti a split payment, divenuta esigibile:

- ✓ nel mese di novembre 2017;
- ✓ nel terzo trimestre del 2017.

## ***Ulteriori aspetti pratici***

- a) il fornitore compila "normalmente" la fattura aggiungendo tuttavia la dicitura "**operazione soggetta a split payment con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972**";
- b) il fornitore registra la fattura emessa in split con apposita e distinta causale IVA in modo da non far rientrare l'IVA della stessa fattura tra l'IVA a debito del periodo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone